

Allegato 1

PROPOSTA COMMISSIONE RUSSO (19.04.04)	PROPOSTA ASCOTECO	PROPOSTA COMMISSIONE CNAPPC
Articolo 1 (Finalità della verifica) 1 La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. 2 La verifica accerta altresì la qualità della progettazione attraverso: - la congruità del quadro economico in tutti i suoi aspetti; - la reale appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; - la completezza della progettazione; - la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso con i soggetti affidatari delle opere; - la possibilità reale di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; - i presupposti per la qualità dell'opera nel tempo;	Articolo 1 (Finalità della verifica) 1. identico 2. identico - la valutazione, in <u>ogni</u> fase <u>della</u> progettazione, dei rischi tecnici, amministrativi <u>ed</u> economici finanziari legati alla costruzione ed alla gestione dell'opera anche al fine di consentire la reale fruibilità ed assicurabilità della stessa.	Articolo 1 (Finalità della verifica) 1. identico 2. identico - la valutazione, anche in fase di progettazione, dei rischi tecnici, amministrativi, economici e finanziari legati alla costruzione ed alla gestione dell'opera anche al fine di consentire la reale fruibilità ed assicurabilità della stessa.

Articolo 2 (Verifica attraverso strutture tecniche dell'Amministrazione) 1. L'attività di verifica della progettazione è demandata al Responsabile del procedimento che vi provvede attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi per legge ai sensi dell'art. 19, comma 3 della Legge. 2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono: a. per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unità tecnica della stazione appaltante accreditata ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004, di "tipo B. b. per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, <u>oltre alla unità tecnica di cui alla lettera a.</u>, le strutture tecniche delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di controllo interno di qualità. c. per lavori di importo inferiore a <u>500.000 euro</u>, <u>per opere puntuali e inferiore a 5.000.000 di euro per opere a rete</u>, e che non comportino particolare complessità, può procedere direttamente il Responsabile del procedimento sempreché non abbia partecipato alla redazione del progetto. 3. Per sistema di controllo interno di qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema <u>certificato ai sensi della norma</u> UNI EN ISO 9001/2000 per attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo superiore a 5 milioni di euro e un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure e manuali d'uso, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro. Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le	Articolo 2 (Verifica attraverso strutture tecniche dell'Amministrazione) 1. identico 2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono: a. Soppresso b. per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro le strutture tecniche delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di controllo interno di qualità. c. per lavori di importo inferiore a <u>500.000 euro</u>, e che non comportino particolare complessità, può procedere direttamente il Responsabile del procedimento sempreché non abbia partecipato alla redazione del progetto. 3. Per sistema di controllo interno di qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2000 per attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo superiore a 5 milioni di euro e un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure e manuali d'uso, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro. Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le	Articolo 2 (Verifica attraverso strutture tecniche dell'Amministrazione) 1. L'attività di verifica della progettazione è demandata al Responsabile del procedimento che vi provvede attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi per legge ai sensi dell'art. 19, comma 3 della Legge e con un sistema di controllo interno di qualità di cui al successivo comma 3. 2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere l'attività di verifica dei progetti sono: a. Soppresso b. per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro le strutture tecniche delle stesse stazioni appaltanti dotate di un sistema di controllo interno di qualità. c. per lavori inerenti opere puntuali di importo inferiore o uguale a 500.000 euro e 2.500.000 di euro per opere a rete che non comportino particolare complessità, può procedere direttamente il Responsabile del procedimento sempreché non abbia partecipato alla redazione del progetto. 3. Per sistema di controllo interno di qualità, ai fini di cui al comma 1, si intende un sistema conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2000 per attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo superiore a 5 milioni di euro e un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure e manuali d'uso, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro. Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le
---	--	---

strutture tecniche dell'Amministrazione sono esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2000. 4. <u>Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è l'organo di accreditamento delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 e di accertamento del sistema intemo di qualità in coerenza con le norme della serie UNI EN ISO 9001/2000. Per le finalità di cui sopra gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per essere accreditati.</u> Articolo 3 <i>(Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'Amministrazione)</i> 1. <u>Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico accertata ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge, la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso Responsabile del procedimento, con le modalità previste dalla legge, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti:</u> a. <u>per verifiche di progetti relative a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004, di "tipo A", ovvero di "tipo C" che dovranno dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 5 (provvisorio) del presente Regolamento, di aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata</u>	strutture tecniche dell'Amministrazione sono esentate dal rispondere ai requisiti di conformità di cui alla norma UNI EN ISO 9001/2000. 4. Per le strutture tecniche (Uffici tecnici) dello Stato, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tramite il servizio Tecnico Centrale, è l'organo competente al riconoscimento, anche mediante visite ispettive e controlli periodici, dell'esistenza e del mantenimento del sistema interno di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2000. Articolo 3 <i>(Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'Amministrazione)</i> 1. La Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso Responsabile del procedimento, con le modalità previste dalla legge, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti: a. per verifiche di progetti relative a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo di "tipo A", accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004, da Ente di Accreditamento riconosciuto a livello europeo, che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento delle suddette attività, individuati dalla stazione appaltante in relazione a quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento;	strutture tecniche dell'Amministrazione sono esentate dal rispondere ai requisiti di conformità di cui alla norma UNI EN ISO 9001/2000. 4. Per le strutture tecniche (Uffici tecnici) dello Stato, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tramite il servizio Tecnico Centrale, è l'organo competente al riconoscimento, anche mediante visite ispettive e controlli periodici, dell'esistenza e del mantenimento del sistema interno di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2000. Articolo 3 <i>(Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'Amministrazione)</i> 1. La Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento o direttamente tramite lo stesso Responsabile del procedimento, con le modalità previste dalla legge, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica, ai seguenti soggetti: a. per verifiche di progetti relative a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad organismi di controllo di "tipo A", accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004, da Ente di Accreditamento riconosciuto a livello europeo, che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento delle suddette attività, individuati dalla stazione appaltante in relazione a quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento;
--	--	--

<u>all'attività di verifica dei progetti, e di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento delle suddette attività, individuati dalla stazione appaltante in relazione a quanto previsto all'articolo 5 (provvisorio) del presente Regolamento;</u> b. per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, ai soggetti di cui al punto precedente, ovvero ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge, che dovranno dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere, nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 5 (provvisorio) del presente Regolamento, di disporre di un sistema interno di controllo di qualità dimostrato attraverso la certificazione UNI EN ISO 9001/2000, di aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti e di essere in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara per l'affidamento suddette attività, individuati dalla stazione appaltante in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 (provvisorio) del presente Regolamento.	b. per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico accertata ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 109/94, ai soggetti di cui al punto precedente, nonché ad organismi di controllo di tipo “C”, accreditati da Ente di Accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi della norma UNI CEI EN 45004, di cui sia accertata mediante l'accreditamento l'applicazione di procedure che ne garantiscano, nello specifico contesto, indipendenza ed imparzialità e che non siano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 5 (provvisorio) del presente Regolamento.	b. per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore o uguale a 20 milioni di euro, nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo precedente, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico accertata ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 109/94, ai soggetti di cui al punto precedente, nonché ad organismi di controllo di tipo “C”, accreditati da Ente di Accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi della norma UNI CEI EN 45004, di cui sia accertata mediante l'accreditamento l'applicazione di procedure che ne garantiscano, nello specifico contesto, indipendenza ed imparzialità e che non siano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 5 (provvisorio) del presente Regolamento. c. per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore o uguale a 5 milioni di euro, ai soggetti di cui al punto precedente, ovvero ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis) della legge, che dovranno dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere, nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 5 (provvisorio) del presente Regolamento, dimostrando di disporre di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001/2000, di aver
---	---	---

Articolo 4 (Disposizioni generali) 1. Il Responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 aprile 2001 (G.U. n.96 del 26.04.2001) e suoi aggiornamenti. 2. L'attività di verifica della progettazione, <u>con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente</u>, qualora sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, è affidata unitariamente. 3. Il Responsabile del procedimento, <u>nel bando e nella lettera d'invito, individua le modalità ed i criteri, anche statistici, di verifica degli elaborati che compongono la progettazione;</u>	Articolo 4 (Disposizioni generali) 1. Identico 2. L'attività di verifica della progettazione, qualora sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, è affidata unitariamente. 3. Il Responsabile del procedimento, all'affidamento delle attività di verifica, fornisce ai soggetti affidatari il Documento Preliminare alla Progettazione, indicando le peculiarità del progetto, le aspettative funzionali, prestazionali e	costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti. d. per verifiche di progetti relativi ai lavori di importo inferiore o uguale a 500.000 Euro a soggetti di cui all'art.17 comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 109 o successive modifiche e integrazioni che dimostrino di attuare un sistema di controllo interno della qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2000 formalizzato attraverso procedure e manuali d'uso e che dovranno dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere, nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 5 (provvisorio) del presente Regolamento. Articolo 4 (Disposizioni generali) 1. Il Responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attività di verifica del progetto con riferimento al contenuto della Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 aprile 2001 (G.U. n.96 del 26.04.2001). 2. L'attività di verifica della progettazione, qualora sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, è affidata unitariamente. 3. Il Responsabile del procedimento, all'affidamento delle attività di verifica, fornisce ai soggetti affidatari il Documento Preliminare alla Progettazione, indicando le peculiarità del progetto, le aspettative funzionali, prestazionali e
---	--	---

	tecniche, nonché le potenziali criticità dell'intervento relativamente al contesto sociale, economico ed ambientale.	tecniche, nonché le potenziali criticità dell'intervento relativamente al contesto sociale, economico ed ambientale.
4. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del servizio di verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi e devono essere inseriti nel documento di programmazione.	4. identico	4. identico
5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica è incompatibile con lo svolgimento di attività di supporto al Responsabile del procedimento, <u>con la direzione lavori e con il collaudo;</u>	5. soppresso	5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica è incompatibile con lo svolgimento di attività di supporto al Responsabile del procedimento e con attività di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;
6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del soggetto incaricato dell'attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1.	6. identico	6. identico
7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 (<i>provvisorio</i>) del presente Regolamento.	7. identico	7. identico
Articolo 5 <i>(Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica)</i>	Articolo 5 <i>(Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica)</i>	Articolo 5 <i>(Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica)</i>
1. Il Responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento delle attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi: a. fatturato <u>globale</u> per servizi di verifica realizzato negli ultimi 5 anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a <u>due volte</u> l'importo	1. identico a. fatturato complessivo per servizi di verifica realizzato negli ultimi 5 anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a una volta	1. identico a. fatturato complessivo per servizi di verifica realizzato negli ultimi 5 anni per un importo da determinare in una misura non inferiore

stimato dell'appalto dei servizi di verifica; b. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi: - organismi edilizi ed opere di bioedilizia; - opere per la mobilità su gomma e ferro; - opere relative al ciclo integrato dell'acqua; - opere fluviali e marittime; - opere impiantistiche - opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità; 2. Per un periodo di <u>cinque anni</u> dall'entrata in vigore del presente Titolo, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, <u>dirzione lavori</u>, collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno <u>quattro</u> servizi analoghi di progettazione, <u>direzione dei lavori</u> e collaudo <u>di</u> lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare. 3. <u>Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto</u> individua in sede di offerta un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un <u>ingegnere o architetto</u> abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall'organismo di controllo nonché gli atti formali di cui all'art. 10 (<i>provvisorio</i>) del presente Regolamento.	l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica; b. identico 2. Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Titolo, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione e/o collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno due servizi analoghi di progettazione o collaudo a lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare. 3. Il concorrente individua in sede di offerta un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un <u>ingegnere o architetto</u> abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall'organismo di controllo nonché gli atti formali di cui all'art. 10 del presente Regolamento.	all'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica; b. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno un appalto di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari alla metà di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi: - organismi edilizi ed opere di bioedilizia; - opere per la mobilità su gomma e ferro; - opere relative al ciclo integrato dell'acqua; - opere fluviali e marittime; - opere impiantistiche - opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità; 2. Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Titolo, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione e/o collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno due servizi analoghi di progettazione o collaudo a lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare. 3. Il concorrente individua in sede di offerta un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un architetto o ingegnere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati dall'organismo di controllo nonché gli atti formali di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
--	--	---

4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 di "tipo A" e "di tipo C", nonché i soggetti di cui all'art. 17, comma 1 lettere d), e), f), g) e g) della legge che siano nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del presente titolo. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50%; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10% dei requisiti stessi. 5. <u>Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del Responsabile del procedimento</u> comporta l'esclusione per 5 anni dalle attività di verifica e, a tal fine, è comunicato agli organismi di accreditamento.	4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati da Ente di Accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 di "tipo A" e "di tipo C", nonché i soggetti di cui all'art. 17, comma 1 lettere d), e), f), g) e g) della legge che siano nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) del presente titolo. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50%; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10% dei requisiti stessi. 5. I soggetti incaricati dell'attività di verifica progettuale non devono aver partecipato direttamente o indirettamente alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa, o aver svolto, neppure indirettamente mediante soggetti controllanti, controllati o collegati, alcuna funzione nella progettazione sottoposta a verifica. Il mancato rispetto dei divieti di cui al presente comma comporta l'esclusione per 5 anni dalle attività di verifica e, a tal fine, è comunicato agli organismi di accreditamento.	4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 di "tipo A" e "di tipo C", nonché i soggetti di cui all'art. 17, comma 1 lettere d), e), f), g) e g) della legge che siano nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) del presente titolo. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50%; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10% dei requisiti stessi. 5. I soggetti incaricati dell'attività di verifica progettuale e i loro consulenti o collaboratori non devono aver partecipato direttamente o indirettamente alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa, o aver svolto, neppure indirettamente mediante soggetti controllanti, controllati o collegati, alcuna funzione nella progettazione sottoposta a verifica. I soggetti incaricati di attività di verifica progettuale non possono assumere incarichi di progettazione o direzione lavori, collaudo, di coordinamento per la sicurezza dalla stessa Amministrazione per un periodo di 3 anni dall'affidamento dell'incarico di verifica o in concomitanza con lo svolgimento di attività già affidate. Il mancato rispetto dei divieti di cui al presente comma comporta la nullità degli atti, la rescissione immediata del rapporto di lavoro, la denuncia dell'illecito all'Ordine professionale di appartenenza e l'esclusione per 3 anni dalle
--	--	--

Articolo 6 (Procedure di gara) 1. <u>In caso di appalto di servizi avente ad oggetto attività di verifica di importo stimato superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, ovvero per i Ministeri alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi per autorità governative centrali, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e degli articoli dal 65 al 70 del presente Regolamento, in quanto compatibili, individuando i requisiti minimi ai sensi di quanto previsto all'articolo precedente;</u> 2. In caso di appalto di servizi avente ad oggetto attività di verifica di importo inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, ovvero per i Ministeri alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi per autorità governative centrali, si applica la procedura del pubblico incanto o della licitazione privata, ai sensi degli articoli dal 62 al 64 del presente Regolamento, in quanto compatibili, individuando i requisiti minimi ai sensi di quanto previsto all'articolo precedente; 3. Per appalti di servizi aventi ad oggetto attività di verifica di importo stimato inferiore <u>ai 100.000 euro</u>, si può procedere con affidamento diretto previa pubblicità, per almeno venti giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del presente Regolamento e previa valutazione di almeno cinque offerte di soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5. da parte	Articolo 6 (Procedure di gara) 1. Per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero del D.Lgs 158/95, per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori speciali. I servizi di ammontare inferiore devono essere affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità ed imparzialità imposti dal trattato Europeo. 2. Soppresso 3. Per appalti di servizi aventi ad oggetto attività di verifica di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria, si può procedere con affidamento diretto previa pubblicità, per almeno venti giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del presente Regolamento e previa valutazione di almeno cinque offerte di soggetti in possesso dei requisiti minimi di	Articolo 6 (Procedure di gara) 1. Per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione di importo superiore alla soglia comunitaria si applicano le norme di cui al <u>D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, ovvero del D.Lgs 158/95</u>(verificare le nuove norme), per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori speciali. I servizi di ammontare inferiore devono essere affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità ed imparzialità imposti dal trattato Europeo. 2. In caso di appalto di servizi avente ad oggetto attività di verifica di importo inferiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, ovvero per i Ministeri alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi per autorità governative centrali, si applica la procedura del pubblico incanto o della licitazione privata, ai sensi degli articoli dal 62 al 64 del presente Regolamento, in quanto compatibili, individuando i requisiti minimi ai sensi di quanto previsto all'articolo precedente; 3. Per appalti di servizi aventi ad oggetto attività di verifica di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria, si può procedere con affidamento diretto previa pubblicità, per almeno venti giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del presente Regolamento e previa valutazione di almeno cinque offerte di soggetti in possesso dei requisiti minimi di
--	--	---

del responsabile del procedimento. In caso di appalti di servizi aventi ad oggetto attività di verifica di importo inferiore a 20.000 euro il Responsabile del procedimento affida direttamente l'incarico <u>previa valutazione di almeno tre offerte di soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5.</u> 4. L'affidamento dell'appalto avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi. a. prezzo: peso <u>30</u> b. caratteristiche professionali del gruppo di verifica: peso <u>30</u> c. caratteristiche intrinseche del servizio e <u>delle prestazioni</u>: peso <u>40</u> 5. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica può essere utilizzata la stessa Commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione, laddove esistente, ovvero un'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 55 del presente Regolamento, di cui fa parte il responsabile del procedimento. 6. Dell'avvenuto affidamento è data pubblicità. Articolo 7 (Principi generali della verifica) 1. Le verifiche devono essere condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase con riferimento ai seguenti aspetti del controllo e con riguardo ai diversi livelli di progettazione:	cui all'art. 5. da parte del responsabile del procedimento. In caso di appalti di servizi aventi ad oggetto attività di verifica di importo inferiore a 20.000 euro il Responsabile del procedimento affida direttamente l'incarico previa pubblicità mediante pubblicazione nella sede della stazione appaltante o sul sito internet della medesima e <u>previa valutazione di almeno tre offerte di soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5.</u> 4. L'affidamento dell'appalto avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi. a. prezzo; b. caratteristiche professionali del gruppo di verifica; c. metodologia e caratteristiche intrinseche del servizio proposto. 5. Identico 6. Identico Articolo 7 (Principi generali della verifica) 1. Identico	cui all'art. 5. da parte del responsabile del procedimento. In caso di appalti di servizi aventi ad oggetto attività di verifica di importo inferiore a 20.000 euro il Responsabile del procedimento affida direttamente l'incarico previa pubblicità mediante pubblicazione nella sede della stazione appaltante e sul sito internet della medesima.. 4. L'affidamento dell'appalto avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riguardo ai seguenti elementi e con una graduazione dei criteri di valutazione entro i seguenti pesi: a. prezzo <u>peso 10 – 20</u> b. caratteristiche professionali del gruppo di verifica <u>peso 40-50</u> c. metodologia e caratteristiche intrinseche del servizio proposto <u>peso 40-60</u> 5. Identico 6. Identico Articolo 7 (Principi generali della verifica) 1. Identico
--	---	--

a. affidabilità b. completezza ed adeguatezza c. chiarezza, leggibilità e ripercorribilità d. conformità intendendosi per: <i>a. affidabilità:</i> 1. verifica della corretta applicazione delle regole tecniche di riferimento per la redazione del progetto; 2. verifica dell'uso corretto di normative specifiche in armonia con le metodologie adottate dal progettista; 3. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 4. verifica dell'adeguatezza e della congruità della documentazione progettuale ai requisiti di norma e a quelli previsti e definiti nel documento preliminare alla progettazione. <i>b. completezza e adeguatezza:</i> 1. verifica documentale: controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 2. verifica dell'esaustività della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del quadro esigenziale; 3. verifica dell'esaustività delle informazioni contenute nei singoli elaborati; 4. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame. 5. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.		
---	--	--

<i>c. chiarezza, leggibilità e ripercorribilità</i> 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; <i>d. conformità</i> 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati della progettazione prodotti nella fase precedente; 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento, in relazione agli aspetti, che a titolo indicativo e non esaustivo, sono di seguito specificati e con riguardo alle migliori pratiche; I. inserimento ambientale; II. impatto ambientale; III. funzionalità e fruibilità; IV. stabilità delle strutture; V. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; VI. igiene, salute e benessere delle persone; VII. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; VIII. sicurezza antincendio; IX. inquinamento acustico; X. durata e manutenibilità; XI. rispetto dei tempi e dei costi; XII. organizzazione del cantiere.		
---	--	--

Art.8 (Verifica della documentazione) 1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo viene effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente Regolamento per ciascuna fase della progettazione. 2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati, in termini generali si dovrà per: a. le relazioni generali: i. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente. b. le relazioni di calcolo: i. verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; ii. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati degli stessi siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili; iii. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche ed anche delle prescrizioni prestazionali e capitolari;	Articolo 8 (Verifica della documentazione) 1. Identico	Articolo 8 (Verifica della documentazione) 1. Identico
--	---	---

iv. per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa, verificare la correttezza del loro dimensionamento; v. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste. c. le relazioni specialistiche: verificare che i contenuti presenti nelle relazioni specialistiche siano coerenti con: i le specifiche esplicitate dal committente; ii le norme cogenti; iii le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; iv le regole di buona progettazione. d. gli elaborati grafici: i. verificare che ogni elemento identificabile sui grafici sia adeguatamente descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari. e. i capitolati, i documenti prestazionali e gli schemi di contratto: i. verificare che ogni elemento identificabile sugli elaborati grafici sia adeguatamente		
--	--	--

qualificato all'interno della documentazione prestazionale/capitolare; si dovrà verificare inoltre la coerenza tra le prescrizioni prestazionali/capitolari e quelle di prezzo, oltre che con quelle eventualmente riportate negli elaborati grafici. f. la documentazione di stima economica: verificare che: i. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; ii. i prezzi assunti come riferimento siano rappresentativi del contesto produttivo in cui sarà realizzata l'opera; iii. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato verosimile nei prezzi; iv. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi assunti come riferimento; v. gli elementi di computo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale/capitolare e comunque necessarie; vi. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; vii. le misure delle opere computate siano corrette, operando a campione e/o per categorie prevalenti; viii. i totali calcolati siano corretti; ix. le stime economiche relative a piani		
---	--	--

di gestione e manutenzione siano verosimilmente quelli riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato e/o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente; x. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare l'idoneità al perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario. g. il piano di sicurezza e coordinamento: verificare che questo sia stato redatto per tutte le tipologie di lavorazione da porre in essere durante la realizzazione dell'opera, e in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera. Art.9 <i>(Estensione del controllo e momenti della verifica)</i> 1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono il minimo approfondimento necessario; il loro livello potrà essere comunque integrato dall'Amministrazione committente all'atto dell'approvazione del documento preliminare alla progettazione in relazione alla natura e complessità dell'opera. 2. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali e/o di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi già oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" e/o di "comparazione". Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali,	Art.9 <i>(Estensione del controllo e momenti della verifica)</i> 1. Identico 2. Identico	Art.9 <i>(Estensione del controllo e momenti della verifica)</i> 1 Identico 2. Identico
---	--	---

con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità; in ogni caso delle scelte sopra citate dovrà essere fornita opportuna giustificazione nella pianificazione dell'attività di controllo. 3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata. 4. Le verifiche devono essere effettuate al termine di ogni fase progettuale. In relazione alla natura e complessità dell'opera e delle modalità di affidamento dell'appalto, il Responsabile del procedimento pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza. 5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica, supportano il Responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle offerte anomale e di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose in sede gara, e delle perizie di variante in corso d'opera 6. Alla verifica del progetto esecutivo <u>partecipa</u> il direttore dei lavori laddove nominato. 7. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali.	3. Identico 4. Identico 5. 6. Alla verifica del progetto esecutivo può partecipare laddove nominato il direttore dei lavori. 7.	3. Identico 4. Identico 5. 6. Alla verifica del progetto esecutivo partecipa laddove nominato il direttore dei lavori. 7.
Articolo 10 (Le modalità di validazione) 1. La validazione del progetto posto a base di gara è espressa, per ogni sua fase, mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate e quelli dell'esame in contraddittorio col progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del direttore dei lavori laddove nominato.	Articolo 10 (Le modalità di validazione) 1. Identico	Articolo 10 (Le modalità di validazione) 1. Identico

2. Dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara si da atto nel bando e nella lettera d'invito. 3. In caso di dissenso del Responsabile del procedimento, l'atto formale si traduce in una dichiarazione che, oltre a riportare quanto previsto al primo comma del presente articolo, ne enunci le motivazioni. 4. Per i livelli di progettazione successivi a quello posto a base di gara, il Responsabile del procedimento procede alla verifica dei livelli progettuali successivi con le modalità di cui al comma 1. Articolo 11 <i>(Le responsabilità)</i> 1. Il soggetto incaricato della verifica che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal presente regolamento è tenuto a risarcire i danni derivanti all'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi 5 anni dall'attività di verifica. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante lo stesso è sottoposto alle responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza. L'atto formale di avvenuta validazione del progetto, di cui all'art. 10 non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'art. 71, comma 2, del presente Regolamento e delle conseguenti responsabilità. Articolo 12 <i>(Le garanzie)</i> 1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione	2. Identico 3. Identico 4. Identico Articolo 11 <i>(Le responsabilità)</i> 1. Identico 2. Identico Articolo 12 <i>(Le garanzie)</i> 1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione	2. Identico 3. Identico 4. Identico Articolo 11 <i>(Le responsabilità)</i> 1. Identico 2. Identico Articolo 12 <i>(Le garanzie)</i> 1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione
--	--	--

dell'incarico, di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data del rilascio del certificato di collaudo con un massimale non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori e per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo superiore alla predetta soglia; b) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della Compagnia di Assicurazione che garantisca le condizioni di cui al punto a) per lo specifico progetto. 2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa è a carico dell'amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato dell'attività di verifica, mentre sarà a carico del soggetto affidatario qualora questo sia soggetto esterno.	dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale estesa al danno all'opera, dovuto ad errori od omissioni nello svolgimento delle attività di verifica, nonché di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data del rilascio del certificato di collaudo provvisorio con un massimale minimo per sinistro pari ad almeno 1 milione di euro e con un limite aggregato per anno (in caso di più sinistri) pari ad almeno 2.500.000 di euro. b) Identico 2. Identico	dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale estesa al danno all'opera, dovuto ad errori od omissioni nello svolgimento delle attività di verifica, nonché di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche: a) Identico b) Identico 2. Identico
---	--	---